



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta**

**(Sezione Unica)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 54 del 2013, proposto da:

L'Arca Consulenza Assicurativa s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Cardella, Massimo Occhiena e Claudio Giorgio Rosini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Aosta, via Losanna, 5;

***contro***

Comune di Aosta, rappresentato e difeso dagli avv. Gianni Maria Saracco e Lorenzo Sommo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Aosta, via Challand, 30;

***nei confronti di***

Area Insurance Brokers s.r.l. e Marsh s.p.a., rappresentate e difese dagli avv. Gianluca Gariboldi, Stefano Soncini e Roberto Latini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Aosta, via B. Festaz, 52;

***per l'annullamento***

- della determinazione dirigenziale n. 915 del 23 settembre 2013, comunicata via e-mail alla ricorrente in data 24 settembre 2013, con cui il

Comune di Aosta ha proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 1° settembre 2013 al 1° agosto 2016 all'ATI costituenda Marsh s.p.a. - Area Insurance Brokers s.r.l.;

- dei verbali di gara n. 1 del 1° agosto 2013, n. 2 del 7 agosto 2013, n. 3 del 3 settembre 2013, n. 4 del 16 settembre 2013 e n. 5 del 17 settembre 2013, nella parte in cui non è stata decisa l'esclusione dell'ATI costituenda Marsh s.p.a. - Area Insurance Brokers s.r.l.;

- dei verbali di gara n. 1 del 1° agosto 2013, n. 2 del 7 agosto 2013, n. 3 del 3 settembre 2013 e n. 4 del 16 settembre 2013, nella parte in cui risulta che, in seduta pubblica, la Commissione di gara non ha né aperto le buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti, né verificato la presenza dei documenti ivi prodotti;

- della determinazione dirigenziale 31 luglio 2013, n. 759, con cui il Comune di Aosta ha proceduto alla nomina della Commissione di gara e, conseguentemente, di tutti gli atti della procedura di gara;

- di ogni altro provvedimento e atto, anche non conosciuto, relativo al provvedimento de quo, presupposto, contestuale, successivo e conseguente a quelli impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aosta, di Area Insurance Brokers s.r.l. e di Marsh s.p.a.;

Visto il ricorso incidentale proposto da Marsh s.p.a.

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Aosta ha bandito una gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 1° settembre 2013 – 1° agosto 2016, gara cui hanno partecipato due concorrenti, l'Arca Consulenza Assicurativa s.r.l. e l'a.t.i. costituenda "Marsh s.p.a. – Area Insurance Broker s.r.l.".

Con la determinazione dirigenziale n. 915 del 23 settembre 2013, il Comune di Aosta ha aggiudicato definitivamente la gara a quest'ultima.

2. L'Arca Consulenza Assicurativa s.r.l. impugna la determinazione dirigenziale n. 915 del 23 settembre 2013 ed i verbali di gara n. 1 del 1° agosto 2013, n. 2 del 7 agosto 2013, n. 3 del 3 settembre 2013, n. 4 del 16 settembre 2013 e n. 5 del 17 settembre 2013, nella parte in cui non escludono l'a.t.i. costituenda "Marsh s.p.a. – Area Insurance Broker s.r.l.".

In via subordinata, la ricorrente impugna i summenzionati verbali nella parte in cui non risulta che, in seduta pubblica, la Commissione di gara non ha né aperto le buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti, né verificato la presenza dei documenti ivi prodotti e la determinazione dirigenziale del 31 luglio 2013, n. 759, con cui il Comune di Aosta ha proceduto alla nomina della Commissione di gara e, conseguentemente, tutti gli atti della procedura.

3. Questi i motivi di ricorso:

- in via principale:

I. violazione dell'art. 7 del disciplinare di gara; violazione dei principi di imparzialità, par condicio, auto vincolo della lex specialis di gara; violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost.; violazione e falsa applicazione dell'art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per motivazione difettosa, perplessa e contraddittoria, per carenza e insussistenza dei presupposti dell'azione, per irrazionalità ed irragionevolezza manifesta; sviamento;

II. violazione e falsa applicazione dell'art. 48, d.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere per carenza e insussistenza dei presupposti dell'azione, irrazionalità ed irragionevolezza manifesta;

- in via subordinata:

III. violazione dell'art. 11 del disciplinare di gara e dell'art. 283, d.P.R. n. 207/2010; violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 2, d.lgs. n. 163/2006; violazione dei principi di pubblicità delle sedute di gara, di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento;

IV. violazione e falsa applicazione dell'art. 84, d.lgs. n. 163/2006; violazione dei principi della necessaria professionalità dei componenti della commissione giudicatrice e di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa; eccesso di potere per carenza e insussistenza dei presupposti dell'azione, per irrazionalità ed irragionevolezza manifesta;

V. violazione e falsa applicazione dei principi di continuità della gara, celerità e imparzialità, eccesso di potere per carenza e insussistenza dei presupposti dell'azione, per irrazionalità ed irragionevolezza manifesta;

4. La ricorrente chiede, poi, per l'ipotesi in cui il danno non possa essere risarcito in forma specifica con l'annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto, il risarcimento dei danni per equivalente.

5. Si è costituito in giudizio il Comune di Aosta, chiedendo il rigetto nel

merito del ricorso.

6. Si sono costituite in giudizio le controinteressate Marsch s.p.a. - in proprio ed in qualità di capogruppo dell'a.t.i. costituita con Area Insurance Broker s.r.l. – e Area Insurance Brokers s.r.l. - in qualità di mandante dell'a.t.i. costituita con la Marsch s.p.a. - chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

7. La Marsch s.p.a. ha, altresì, proposto ricorso incidentale avverso i verbali di gara n. 1 del 1° agosto 2013, n. 3 del 3 settembre 2013, n. 4 del 16 settembre 2013, n. 5 del 17 settembre 2013 e la determinazione dirigenziale n. 915 del 23 settembre 2013, nella parte in cui non dispongono l'esclusione dalla gara della ricorrente Arca Consulenza Assicurativa s.r.l., articolando le seguenti doglianze: violazione ed errata applicazione dell'art. 38, d.lgs. n. 163/2006; violazione dei principi di imparzialità, par condicio e delle disposizioni degli atti di gara; violazione ed errata applicazione dell'art. 3, l. n. 241/1990.

8. La Marsch s.p.a. ha, infine, eccepito la nullità del capitolato nella parte in cui prevede l'iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per almeno un quinquennio, a pena di esclusione, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 46, comma 1 bis, del d.lg. 163 del 2006.

9. Con ordinanza n. 30 del 13.11.2013, questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente ed ha sospeso l'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

10. All'udienza del 9 gennaio 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

11. Va preliminarmente affrontata la questione del rapporto tra il ricorso

principale ed il ricorso incidentale escludente, proposto dalla controinteressata.

Il Collegio ritiene che, trattandosi di una gara con due soli concorrenti, non trovino applicazione i principi dettati dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2011 ma piuttosto quelli affermati dalla Corte di Giustizia che, con sentenza del 4 luglio 2013, ha chiarito che l'art. 1 par. 3, direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che se, in un procedimento di ricorso, l'aggiudicatario che ha ottenuto l'appalto e proposto ricorso incidentale solleva un'eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere dell'offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l'offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall'autorità aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell'esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza pronunciarsi sulla compatibilità con le suddette specifiche tecniche sia dell'offerta dell'aggiudicatario che ha ottenuto l'appalto, sia di quella dell'offerente che ha proposto il ricorso principale.

Nello stesso senso si è, peraltro, pronunciata la VI sezione del Consiglio di Stato con l'ordinanza del 17.05.2013, n. 2681 (v. altresì T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 15/11/2013, n. 2540).

In applicazione di questi principi, devono essere esaminati sia il ricorso principale sia quello incidentale.

Ad avviso del Collegio, la ragione che è posta alla base di questo orientamento giurisprudenziale, secondo cui permane comunque la legittimazione a ricorrere del ricorrente principale anche se nel corso del

giudizio sia accertato (in accoglimento del ricorso incidentale) che questi abbia partecipato illegittimamente alla gara dalla quale doveva essere escluso, deve portare ad esaminare non solo il ricorso principale che sia a sua volta escludente - cioè sia volto a far valere l'illegittimità dell'ammissione alla gara del ricorrente incidentale - ma anche il ricorso con cui, come accade nel caso di specie, il ricorrente principale faccia valere un vizio che mira ad ottenere non l'aggiudicazione in suo favore ma il travolgimento dell'intera procedura.

Invero, se si riconosce tutela all'interesse strumentale del ricorrente principale alla ripetizione della gara, allora ciò deve valere non solo laddove quest'ultimo mira all'estromissione dell'aggiudicatario ma anche ove lamenta un vizio che travolge la gara.

Da ciò consegue che, in una gara con due soli concorrenti, il ricorso principale deve essere comunque esaminato, sia esso o meno escludente; in quest'ultimo caso, ove il vizio che comporta l'annullamento dell'intera procedura sia fondato, sarà il ricorso incidentale a diventare improcedibile, venendo meno l'interesse del ricorrente incidentale all'esclusione del ricorrente principale da una gara che è dichiarata illegittima che deve, pertanto, essere ripetuta.

12. Si inizia quindi con l'esame del ricorso principale.

13. Con il primo motivo L'Arca consulenza assicurativa s.r.l. lamenta l'illegittimità della determinazione n. 915 del 23 settembre 2013, di aggiudicazione della gara in favore della Area Insurance Brokers s.r.l., per i seguenti vizi: violazione dell'art. 7 del disciplinare di gara; violazione dei principi di imparzialità, par condicio, auto vincolo della lex specialis di gara; violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost.; violazione e falsa

applicazione dell'art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per motivazione difettosa, perplessa e contraddittoria, per carenza e insussistenza dei presupposti dell'azione, per irrazionalità ed irragionevolezza manifesta; sviamento.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 48, d.lgs. n. 163/2006, l'eccesso di potere per carenza dei presupposti dell'azione, irrazionalità ed irragionevolezza manifesta.

Ad avviso della ricorrente, l'ati aggiudicataria non avrebbe il requisito, previsto a pena di esclusione dall'art. 7, c. 1, lett. b) del disciplinare di gara, consistente nell' "iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 209/2005 e all'art. 15 del regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006, sezione B "broker" o analogo registro esistente nello Stato estero di provenienza del concorrente da almeno cinque anni", requisito che, ai sensi sempre dell'art. 7 del disciplinare, in caso di concorrente partecipante in forma di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, deve essere posseduto da ogni componente del raggruppamento.

La mandante Area Insurance Brokers s.r.l. sarebbe invece iscritta al registro unico degli intermediari (RUI) da meno di cinque anni.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi sul piano logico e giuridico, sono infondati.

"Area Insurance Brokers" s.r.l. è una società nata dalla fusione per incorporazione, di "Area Insurance Brokers" nella società "Area" s.r.l. La nuova società ha assunto la denominazione della società incorporata ("Area Insurance Brokers") ed ha mantenuto la propria partita iva.

L'incorporata "Area Insurance Brokers" s.r.l. risulta iscritta nel registro



unico degli intermediari dal 20 gennaio 2006, con numero B000014380. La nuova società risultante dalla fusione è invece iscritta dal 4 ottobre 2012, con numero B00042091.

La questione principale sottoposta al vaglio del Collegio attiene la possibilità per la nuova società di computare gli anni di iscrizione al registro unico degli intermediari della società incorporata, al fine di dimostrare il possesso del requisito dell'iscrizione ultraquinquennale al RUI, richiesto dal disciplinare di gara.

A giudizio del Collegio alla questione va data risposta positiva.

Secondo l'art. 2504 bis, comma 1, cod. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate con il d.lgs. n. 6/2003, *"la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte"*; la norma, nel testo modificato dalla novella, dispone, invece, che *"la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione"*.

Le operazioni di trasformazione o fusione societaria non sono più configurate, come avveniva in passato, come successione universale (cfr. Cass. civ., sez. un. 28 dicembre 2007, n. 27183; sez. II, 25 febbraio 2011 n. 4740), ma come vicenda evolutiva dei medesimi soggetti originari partecipanti alla operazione societaria.

Il novellato art. 2504 bis, comma 1, cod. civ., non fa più menzione delle società "estinte" ma di società "partecipanti" all'operazione societaria: la fusione per incorporazione è quindi un evento da cui consegue non già l'estinzione della società incorporata, bensì l'integrazione reciproca delle società partecipanti all'operazione, ossia una vicenda meramente evolutiva

del medesimo soggetto, che conserva la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo.

Questa ricostruzione, operata dalle Sezioni unite della Cassazione al fine di escludere l'interruzione dei processi in caso di fusione o incorporazione (Cass. Civ., sez. un., ord. 8 febbraio 2006, n. 2637), è stata utilizzata anche dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato per affermare che - attesa la continuità nel nuovo soggetto delle società partecipanti all'operazione societaria - perdura, per le società che proseguono sotto la nuova identità della società incorporante o risultante dalla fusione, l'onere di rendere la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 relativa ai propri amministratori cessati (Ad.Plen. 7 giugno 2012, n. 4).

Secondo la Plenaria “infatti la società incorporante o risultante dalla fusione, - se non è, in base a tale ricostruzione, un successore universale, - tuttavia nemmeno è un soggetto "altro" e "diverso", ma semmai un soggetto composito in cui proseguono la loro esistenza le società partecipanti all'operazione societaria. Per l'effetto non si possono considerare "altrui" gli amministratori che sono amministratori di un soggetto che è parte del tutto, e che conserva la sua identità originaria sotto una diversa forma giuridica”.

Ad avviso del Collegio, la circostanza che la fusione per incorporazione si configuri oggi come una mera vicenda evolutiva dei medesimi soggetti originari partecipanti alla operazione societaria comporta che anche i requisiti posseduti dalle società incorporate non vengano meno ma si conservino in capo alla società incorporante.

Dalla continuità nel nuovo soggetto della società incorporata così come discendono oneri, discende altresì la continuità nel possesso dei requisiti e

la possibilità quindi per la società incorporante di invocare un requisito posseduto dalla società che ha incorporato.

Si tratta di un principio, quello della conservazione dei requisiti, che è già stato affermato dalla giurisprudenza, non solo in caso di fusione ma anche in ipotesi di successione nella titolarità di altra azienda (per cessione, conferimento, acquisto di ramo, ecc.) (cfr. T.A.R. Napoli (Campania), sez. I, 21/03/2006, n. 3108; T.A.R. L'Aquila (Abruzzo) sez. I, 20/09/2010, n. 668; Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2223; sez. V, 17 marzo 2003, n. 1366; Consiglio giust.amm. Sicilia, sezione giurisdiz., 14.4.1998, n. 225).

E tale principio si può inferire anche dalla previsione di cui all'art. 51, d.l.gs. n. 163/2006, ai sensi del quale che *"qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice"*.

In caso di fusione per incorporazione, ad avviso del Collegio, la possibilità per la società di invocare un requisito posseduto da una società incorporata costituisce un principio che è ricavabile dalla disciplina codicistica e che non necessita, pertanto, di un'espressa previsione nel bando di gara, fermo restando l'onere di specificazione in tal senso nella presentazione della domanda o nella autodichiarazione relativa alla sussistenza o meno di tale requisito (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio

2005, n. 2223).

Nel caso di specie tale onere è stato adempiuto avendo la “Area Insurance Brokers” espressamente dichiarato di essere iscritta “da almeno 5 anni con numero B00042091 dal 4.10.2012 già iscritta all’albo con numero B000014380 dal 20/1/2006” ed avendo allegato la visura camerale e l’atto di fusione.

Né la ricorrente può lamentare l’inidoneità di tali atti a comprovare il possesso del requisito e la mancata presentazione dell’attestazione IVASS relativa all’iscrizione al registro unico, essendo sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

14. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 11 del disciplinare di gara e dell’art. 283, d.P.R. n. 207/2010, la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 2, d.lgs. n. 163/2006, la violazione dei principi di pubblicità delle sedute di gara, di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

Il motivo è fondato.

È incontestato che, nel caso di specie, la commissione di gara non ha aperto in seduta pubblica la busta relativa alle offerte tecniche delle due candidate (buste B).

Così operando l’amministrazione ha violato l’art. 11 del disciplinare di gara - che prevede espressamente l’apertura in seduta pubblica della busta B contenente il progetto tecnico - e dell’art. 283, c. 2, d.P.R. n. 207/2010, nel testo modificato dall’ articolo 12, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito in l. 6 luglio 2012, n. 94, ai sensi del quale la commissione “[...] anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte

*tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti [...]*”.

Nel caso di specie il procedimento di gara è successivo all'entrata in vigore delle modifiche apportate con l'art. 12, d.l. 7 maggio 2012 n. 52 e non è coperto dalla sanatoria disposta da questa norma (cfr. Ad.Plen., sent. n. 8/2013 e n. 16/2013).

Né l'amministrazione comunale può invocare il carattere formale della censura formulata dalla ricorrente, la quale non evidenzerebbe sospetti di manomissioni o dubbi circa la regolare custodia dei plichi contenenti le offerte tecniche.

Questa obiezione trova smentita, oltre che nel chiaro dettato normativo, in quanto affermato dalla giurisprudenza circa la funzione della verifica della integrità dei plichi, che non si esaurisce “nella constatazione che gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni, ma è destinata a garantire che il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura di gara, giacché la pubblicità delle sedute risponde all'esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato (Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6939; 10 novembre 2010, n. 8006; 4 marzo 2008, n. 901; sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1856; sez. V, 3 dicembre 2008, n. 5943; sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5354; sez. V, 18 marzo 2004, n. 1427).

Anche ad avviso dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato questa regola costituisce corretta interpretazione dei principi comunitari e di diritto interno in materia di trasparenza e di pubblicità nelle gare per i pubblici appalti e, come tale, merita di essere confermata e ribadita con specifico riferimento all'apertura della busta dell'offerta tecnica: “tale operazione, infatti, come per la documentazione amministrativa e per l'offerta economica, costituisce passaggio essenziale e determinante dell'esito della procedura concorsuale, e quindi richiede di essere presidiata dalle medesime garanzie, a tutela degli interessi privati e pubblici coinvolti dal procedimento” (Consiglio di Stato ad. plen., 28/07/2011, n. 13).

Per le ragioni esposte, il motivo è dunque fondato; dal suo accoglimento consegue l'annullamento della determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 915 del 23 settembre 2013 e di tutti gli atti di gara.

Restano assorbite le ulteriori censure formulate dalla ricorrente.

15. La ripetizione della gara, derivante dall'annullamento degli atti impugnati, ben si atteggia quale risarcimento in forma specifica.

16. Attesa la fondatezza della censura con cui il ricorrente principale ha lamentato un vizio che travolge l'intera gara, il ricorso incidentale è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

17. In conclusione, il ricorso principale è fondato e va pertanto accolto; il ricorso incidentale è, invece, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

18. In considerazione dell'esito della controversia, le spese di giudizio sono poste a carico dell'amministrazione comunale e sono compensate nei confronti delle parti controinteressate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
- accoglie il ricorso principale.

Per l'effetto annulla la determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 915 del 23 settembre 2013 e tutti gli atti di gara.

Condanna il Comune di Aosta al pagamento a favore della ricorrente principale delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre al rimborso del contributo unificato.

Spese compensate nei confronti delle parti controinteressate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Turco, Presidente

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

